

Allegato 3.B

Lotto B

Capitolato Tecnico di Polizza "Furto e rapina"

Contraente:

COMUNE DI ALTAMURA

Piazza Municipio, 1 70022 Altamura (BA) P.IVA 02422160727 – C.F. 82002590725

Effetto: ore 24 del 31.10.2017 Scadenza: ore 24 del 30.06.2020 Rateo al 30.06.2018

Frazionamento annuale

COMUNE DI ALTAMURA (Provincia di Bari)

COPERTURA ASSICURATIVA FURTO

PARTITE/SOMME ASSICURATE (Euro):			
1	Beni di proprietà di terzi e/o in uso a qualsiasi titolo all'Ente e/o dallo stesso comunque detenuti, ovunque posti	100.000,00	
2	Denaro e valori in cassaforte e/o altri mezzi di custodia	15.000,00	
3	Denaro e valori trasportati all'esterno di locali	20.000,00	

GARANZIE RICHIESTE:

vedi capitolato speciale allegato

DURATA DEL CONTRATTO

dalle ore 24.00 del 31.10.2017, con rateo al 30.06.2018, sino alle ore 24.00 del 30.06.2020 con rescindibilità annuale ed esclusione tacito rinnovo. Dovrà altresì essere consentita, qualora richiesta, proroga tecnica ai sensi dell'art. 7 delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale".

CAPITOLATO SPECIALE FURTO

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

CONTRAENTE/ENTE il Comune di Altamura che stipula il contratto;

ASSICURATO il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

SOCIETA'/IMPRESA

ASSICURATRICE la

nonché le eventuali Coassicuratrici;

BROKER la ASSIDEA & DELTA Srl;

ASSICURAZIONE il contratto di assicurazione;

POLIZZA il documento che prova l'assicurazione;

PREMIO la somma dovuta alla Società;

RISCHIO la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che

possono derivarne;

SINISTRO il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata

l'assicurazione;

INDENNIZZO/INDENNITA'

RISARCIMENTO la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

FRANCHIGIA la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico;

SCOPERTO la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo

carico;

FABBRICATI intendendosi per tali i fabbricati, edificati o loro parti di

proprietà e/o amministrati e/o detenuti, compresi quelli che il Contraente denominato Ente, abbia in possesso a qualsiasi titolo, uso, comodato o locazione, compresi fissi, infissi, ed opere di fondazione od interrate, impianti installazioni, recinzioni e quant'altro destinato a servizio o ornamento del

bene immobile.

Sono equiparati ai fabbricati eventuali manufatti e/o strutture in materia tensostatica, geostatica o pressostatica o simili, i prefabbricati ed i fabbricati aventi caratteristiche costruttive particolari.

CONTENUTO IN GENERE

qualsiasi bene di proprietà in uso, custodia o consegna al Contraente non rientrante nella definizione di fabbricati attinente con l'attività svolta.

OGGETTI D'ARTE

monumenti,

(parte del contenuto in genere)

quadri, mobili d'antiquariato, tappeti, sculture, arazzi, mosaici,

affreschi, statue, bronzetti, cere, oggetti e servizi di argenteria, oggetti avente valore storico, artistico o di antiquariato ed in genere altri oggetti che possano essere identificati tali come descritto in precedenza, anche posti all'aperto e/o all'esterno di locali.

VALORI

denaro (es. valuta italiana ed estera in banconote, moneta) libretti di risparmio, monete d'oro, medaglie auree o in leghe preziose, metalli preziosi, gemme, pietre preziose e semipreziose, gioielli, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, marche, coupon, buoni pasto e benzina, carte contabili, carte di identità e, in genere, tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabili e non o di altri beni immobili o mobili o interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà del Contraente che di terzi e dei quali il Contraente sia o non responsabile;

DIPENDENTI

le persone che hanno con il Contraente un rapporto di lavoro subordinato anche se soltanto in via temporanea (compresi gli apprendisti). Sono parificati ai dipendenti: il Segretario dell'Ente, il Direttore Generale, il City Manager, i collaboratori, il Direttore, i dipendenti ed i collaboratori di Istituzioni di cui ad art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000 e i consulenti esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dal Contraente con specifico mandato o mediante convenzione, i dipendenti di imprese terze addette alla pulizia o manutenzione degli insediamenti assicurati e dei relativi impianti, che prestano servizio per il Contraente anche in via temporanea, nonché il personale non alle dirette dipendenze del Contraente del quale lo stesso si avvalga nell'esercizio della propria attività quali a titolo puramente indicativo e non limitativo (persone impiegate in progetti e/o lavori socialmente utili, stage, tirocinio, borse lavoro, situazioni in formazione, cantieri scuola e lavoro, soggetti svantaggiati di cui alla relativa legge, persone con contratto di consulenza o di collaborazione o di inserimento, lavoro interinale, lavoratori a progetto, contratti di somministrazione di lavoro o appalto di servizio, dipendenti di altri Enti pubblici e/o volontari anche del servizio civile e militari di leva in servizio civile distaccati e/o a comando presso l'Ente contraente, ecc.);

AMMINISTRATORI

i membri di Giunta (compreso il Sindaco o il Presidente) e del Consiglio dell'Ente (compreso il Presidente), nonché Membri del Consiglio di Amministrazione di Istituzioni ex art. 114 del D.Lgs. 267/2000 (compreso il Presidente) ed il Commissario e sub Commissari per il caso di scioglimento del Consiglio dell'Ente.

LOCALI

qualsiasi fabbricato o porzione di fabbricato, comunicante o non, comunque costruito occupato dal Contraente per l'esercizio della propria attività o nel quale si trovino in ogni caso i beni assicurati.

FURTO precisamente: la

il reato di cui all'art. 624 del Codice Penale e più

sottrazione dei beni/valori assicurati al fine di trarne profitto per sé o per altri, a condizione però che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni assicurati:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di
 - grimaldelli o di arnesi simili, uso di chiavi, anche autentiche, comprese quelle di mezzi di custodia sottratte con scasso, violenza o minaccia alla persona incaricata della loro custodia in luoghi diversi dai locali del Contraente;
- b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda il superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino ed abbia poi asportato la refurtiva a locali anche aperti.

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati ai beni assicurati nel commettere il furto o nel tentativo di commetterlo.

RAPINA

il reato di cui all'art. 628 del Codice Penale e più precisamente: la sottrazione dei beni assicurati mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati;

ESTORSIONE

il reato di cui all'art. 629 del Codice Penale e più esattamente il caso in cui il Contraente e/o i suoi Amministratori (compreso il Sindaco) e/o dipendenti, collaboratori, Segretario, Direttore Generale (anche di Istituzioni ex art. 114 – D.Lgs. n. 267/2000), City manager o loro familiari, vengano costretti a consegnare i beni assicurati mediante violenza o minaccia diretta sia verso le persone sopraindicate, sia verso altre persone anche se prelevate dall'esterno e costrette a recarsi nei locali assicurati;

MEZZI DI CUSTODIA

armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti, cassette di sicurezza, camere di sicurezza, camere corazzate distributori automatici di certificati e documenti (documat, certimat e simili) ed altri distributori in genere;

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

per "Primo Rischio Assoluto" si intende la forma di copertura mediante la quale, indipendentemente dal valore reale e totale dei beni, la Società si impegna a risarcire in caso di sinistro i danni subiti sino al limite della somma assicurata.

PARTITE SOMME/ASSICURATE

Si assicurano sopra beni di proprietà del Contraente o di terzi od in uso allo stesso a qualsiasi titolo, o dallo stesso comunque detenuti, ovunque posti purché all'interno di locali comunque costruiti, salvo quanto successivamente diversamente indicato:

1. Contenuto in genere	£ 100 000 00		
con i seguenti sottolimiti per sinistro:			
per atti vandalici	€ 10.000,00		
 per denaro e valori comunque custoditi durante il periodo di apertura degli uffici; custoditi in registratori di cassa, mobili o cassetti chiusi a chiave o in mezzi di custodia (casseforti o altro) durante il periodo di chiusura degli stessi 	€ 15.000,00		
per guasti cagionati dai ladri	€ 10.000,00		
 per ciascun documento o registro o per più documenti che nel loro insieme costituiscano un'unica pratica o affare in caso di danni per mancanza registri e documenti 	€ 10.000,00		
2. Denaro e valori in casseforti o in altri mezzi di custodia	€ 15.000,00		
s. Denaro e valori trasportati all'esterno di locali (Portavalori) € 20.000,00			

TASSI ANNUI LORDI	Part. 1.	pro-mille
	Part. 2.	pro-mille
	Part. 3.	pro-mille

PREMIO ANNUO LORDO €

L'assicurazione è prestata per tutte le partite di polizza a Primo Rischio Assoluto.

CONDIZIONE SPECIALE:

Si precisa quanto segue:

- □ La Società rinuncia alla preventiva comunicazione delle ubicazioni ove si trovano i beni assicurati.
 - I beni assicurati si intendono ubicati ovunque, in locali di proprietà del Contraente o di terzi dove lo stesso svolga la sua attività ed in ogni caso in tutte le ubicazioni diverse, comunicanti e non, ove esista un interesse del Contraente.
 - La garanzia é altresì operante, senza lo scoperto previsto al punto "MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI", per i beni che siano all'aperto per uso, natura e/o destinazione e/o ubicati nelle aree adiacenti o di pertinenza di locali, purché tali aree risultino protette da recinzioni e/o cancelli. In assenza di tali protezioni o qualora le medesime non siano operanti, in caso di sinistro la

- Società procederà al pagamento dell'indennizzo previa detrazione di uno scoperto pari al 20% dell'indennizzo stesso.
- □ I beni all'aperto diversi da quelli di cui al punto precedente ed ovunque ubicati si intendono assicurati con uno scoperto pari al 20% dell'indennizzo dovuto;
- In caso di sinistro che riguardi distributori automatici di certificati e documenti (documat, certimat e simili) ed altri distributori in genere posti verso l'esterno dei fabbricati, la garanzia è operante quando vi sia effrazione o scasso del distributore stesso e con uno scoperto pari al 20% dell'indennizzo dovuto;
- □ I beni di proprietà del Contraente si intendono assicurati con la presente polizza, salvo quando diversamente indicato, anche se ubicati presso terzi;
- □ I beni in uso al Contraente a titolo di locazione finanziaria sono coperti di garanzia in base alle condizioni tutte di polizza, qualora non assicurati con specifico contratto operante;
- ☐ Gli scoperti indicati in polizza non sono cumulabili tra di loro.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Tuttavia, si conviene che l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come l'incompleta od inesatta dichiarazione all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudica il diritto di risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si é manifestata.

Art. 2 ALTRE ASSICURAZIONI

Si dà e si prende atto che sulle medesime cose e per il medesimo rischio possono coesistere più assicurazioni. Il Contraente e l'Assicurato sono pertanto esonerati dall'obbligo di denuncia di altre assicurazioni.

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del C.C.

Art. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza.

La prima rata di premio deve essere pagata alla Società entro i 60 giorni successivi alla data di effetto del contratto. Qualora la consegna del contratto sia successiva a tale data, il pagamento della prima rata di premio dovrà essere effettuato entro i 100 giorni successivi alla consegna del medesimo al broker.

Il periodo di mora per il pagamento di eventuali appendici o delle rate successive di premio si intende pari a 100 gg. dalla data di effetto o di consegna del documento al broker qualora successiva.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Il premio deve essere pagato alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia o del Broker alla quale è assegnata la polizza.

Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società ed il Broker si impegnano a rispettare le disposizioni normative previste dall'art. 3 delle L. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Le movimentazioni finanziare dipendenti dal contratto verranno effettuate in conformità con quanto stabilito dalla già citata Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i. inerente la tracciabilità dei flussi

finanziari. Il mancato rispetto delle predette norme, da parte della Società e del Broker, costituisce causa di risoluzione del contratto ex art. 3 co 9-bis della summenzionata Legge.

Art. 4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 AGGRAVAMENTO DI RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C..

E' fatto salvo quanto previsto al punto n. 1.

Il Contraente e l'Assicurato sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società circostanze aggravanti il rischio quando le stesse siano conseguenti a provvedimenti od a disposizioni di legge o di Enti pubblici, compreso regolamenti ed atti amministrativi, nonché quando si verifichino per fatti altrui, rientrando pertanto il nuovo rischio automaticamente in garanzia.

Art. 6 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 DURATA E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

Il presente contratto ha validità dalle ore 24.00 del 31.10.2017, con rateo al 30.06.2018, alle ore 24.00 del 30.06.2020, scadenza anniversaria 30.06. di ciascun anno se poliennale, e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta.

E' facoltà del Contraente richiedere alla Società il mantenimento della presente assicurazione fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società, su richiesta del Contraente, si impegna a mantenere l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in corso al momento della richiesta per un periodo massimo di centottanta giorni dalla scadenza contrattuale.

E' fatto salvo quanto previsto all'art. 28 delle presenti condizioni di polizza (Recesso in caso di sinistro).

L'Amministrazione, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi Quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012, si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni."

Art. 8 RESCINDIBILITA' ANNUALE (valida per contratti di durata superiore ad anni uno più eventuale rateo)

Le Parti si riservano la facoltà di recedere dal contratto al termine di ciascun anno di assicurazione mediante preavviso scritto non inferiore a centoventi giorni da darsi con lettera raccomandata. Resta fermo l'impegno della Società a mantenere l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in corso al momento della richiesta effettuata dal contraente per un periodo massimo di centoottanta giorni dalla nuova scadenza contrattuale, secondo le disposizioni di cui ad Art. 7 che precede.

Art. 9 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 FORO COMPETENTE.

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 11 VALIDITA' ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

Art. 12 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole al Contraente o Assicurato (in ragione delle rispettive competenze) su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 13 FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETA'

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e/o l'Assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano), od altro mezzo (telefax, e-mail, PEC o simili), indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 14 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 15 - RISCHI ASSICURATI

La Società si obbliga a risarcire i danni e/o le perdite dei beni assicurati di proprietà del Contraente e/o di terzi a seguito di:

• Furto i beni a condizione però che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti

assicurati:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili, uso di chiavi, anche autentiche, comprese quelle di mezzi di custodia sottratte con scasso, violenza o minaccia alla persona incaricata della loro custodia in luoghi diversi dai locali del Contraente;
- b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda il superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino ed abbia poi asportato la refurtiva a locali anche aperti.
- Rapina

anche se iniziata all'esterno dei locali di cui alle definizioni di polizza. L'assicurazione è estesa alla rapina avvenuta nei locali indicati in polizza, quand'anche le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.

Estorsione

anche se iniziata all'esterno dei locali di cui alle definizioni di polizza. L'assicurazione è estesa alla estorsione dei beni assicurati, nel caso in cui il Contraente e/o i suoi Amministratori (compreso il Sindaco), e/o dipendenti, collaboratori, Segretario, Direttore Generale (anche di Istituzioni ex art. 114 – D.Lgs. n. 267/2000), City manager o loro famigliari, vengano costretti a consegnare i beni assicurati mediante violenza o minaccia diretta sia verso le persone sopra indicate, sia verso altre persone anche se prelevate dall'esterno e costrette a recarsi nei locali assicurati.

La garanzia in caso di rapina ed estorsione opera al riguardo indistintamente sia che i beni assicurati si trovino all'interno che all'esterno di eventuali mezzi di custodia.

Sono parificati ai danni del furto, i guasti causati ai beni assicurati per commettere il furto, la rapina o l'estorsione.

MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI

L'assicurazione furto è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti ed altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari di superficie non superiore a 900 cmq. con lato minore non superiore a 18 cm. o, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 100 cmq.

Si conviene peraltro che la garanzia rimarrà pienamente operante anche in presenza di mezzi di chiusura non conformi a quanto sopra previsto, fermo restando che unicamente in caso di furto perpetrato mediante effrazione di mezzi di chiusura non conformi a quanto indicato, la Società procederà al pagamento dell'indennizzo previa detrazione di uno scoperto pari al 20% dell'indennizzo stesso.

E' fatto salvo quanto previsto dalla "CONDIZIONE SPECIALE" per gli enti all'aperto o all'esterno e/o dalle altre condizioni tutte di polizza.

La garanzia è altresì prestata in occasione di/per:

- **colpa grave dei dipendenti:** si intendono compresi i danni determinati od agevolati da colpa grave dei dipendenti del Contraente o delle persone incaricate della sorveglianza delle cose assicurate.
- **furto commesso e/o agevolato dai dipendenti**: la Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti dalla definizione di "furto", anche se l'autore del furto è un dipendente del Contraente e sempreché si verifichino le seguenti circostanze:
 - a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti per la sorveglianza dei locali e dei beni assicurati:
 - b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

• valori trasportati (Portavalori):

la Società assicura i "valori" in genere, sino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita, anche contro:

- a) furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- b) il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha i valori addosso od a portata di mano;
- c) il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori assicurati;
- d) la rapina;

commessi sui dipendenti del Contraente incaricati del trasporto dei valori, mentre, nello svolgimento delle funzioni loro assegnate relative al servizio esterno, detengano i valori assicurati ed avvenuti:

- ⇒ entro i confini della Repubblica Italiana, Repubblica di S. Marino, Città del Vaticano;
- \Rightarrow tra le ore 5 e le ore 24.00;
- ⇒ anche presso la residenza anagrafica delle persone incaricate del trasporto valori, esclusivamente se autorizzati preventivamente dal Contraente, o qualora esista impossibilità oggettiva alla immediata consegna o al trasporto dei valori assicurati. In tal caso la garanzia è valida indipendentemente dal limite temporale indicato al punto precedente.

Relativamente a questa garanzia, sono assimilati ai dipendenti del Contraente anche:

- ⇒ il Sindaco e gli Amministratori del Contraente e/o di Istituzioni ex art. 114 D.Lgs. n. 267/2000;
- ⇒ limitatamente alle mansioni di accompagnatore, capo macchina ed autista, gli appartenenti a Forze dell'Ordine o a Istituti di polizia privata.

La garanzia è estesa anche all'estorsione così come indicata all'art. 629 del C.P. e, più precisamente, nel caso in cui i dipendenti del Contraente vengano costretti a consegnare i

valori assicurati mediante minaccia o violenza, diretta sia verso i dipendenti stessi sia verso altre persone.

E' condizione essenziale per la garanzia che i dipendenti (portavalori e/o accompagnatori) abbiano i seguenti requisiti:

- ⇒ età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 70;
- ⇒ nessuna minorazione fisica che li renda inadatti all'effettuazione del servizio di portavalori.

Modalità di effettuazione dei trasporti:

Il trasporto dei valori dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità, in relazione all'entità dei valori trasportati:

- ⇒ per i trasporti di valori eccedenti € 25.000,00 e fino a € 50.000,00, la persona che effettua il trasporto stesso sia accompagnata da almeno un altro dipendente;
- ⇒ per i trasporti di valori eccedenti € 50.000,00 e fino a € 150.000,00, la persona che effettua il trasporto stesso sia accompagnata da almeno due altri dipendenti di cui almeno uno munito di arma da fuoco;
- ⇒ per i trasporti di valori eccedenti € 150.000,00 e fino a € 300.000,00, la persona che effettua il trasporto stesso sia accompagnata da almeno un altro dipendente, a bordo di un autoveicolo, seguito da altro autoveicolo con almeno due Agenti delle Forze dell'Ordine o di Istituti di Polizia Privata, muniti di arma da fuoco, che devono scortare i portavalori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- ⇒ i trasporti di valori eccedenti € 300.000,00 siano effettuati su autorizzazione della Società mediante modalità da stabilirsi.

La presente garanzia è prestata con un scoperto del 10% dell'importo liquidabile a termini di polizza.

• Danni verificatisi in occasione di eventi sociopolitici

Si dà atto che l'assicurazione comprende i danni di furto, rapina, estorsione verificatisi in occasione di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, tumulti popolari, scioperi, sommosse.

Danni ai valori

Sono parificati ai danni di furto, rapina ed estorsione, oltre ai danneggiamenti e le distruzioni cagionati ai valori assicurati, anche i compensi dovuti a terzi per legge in caso di ritrovamento della refurtiva.

Atti vandalici

L'assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto, della rapina o dell'estorsione consumati o tentati, fino alla concorrenza della somma indicata al punto "Partite/Somme assicurate".

Guasti cagionati dai ladri

L'assicurazione è estesa ai guasti cagionati dai ladri (inclusi i danni materiali e diretti cagionati da atti vandalici) alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate e ai relativi fissi, infissi, inferriate, ecc. (inclusi vetri, lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchi) posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto, rapina ed estorsione, consumati o tentati, sino alla concorrenza della somma indicata al punto "Partite/Somme assicurate".

Alla presente garanzia non si applicano gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza.

• Danni causati da mancanza di registri e documenti

La Società risarcisce i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva registri, libri e documenti sottratti e distrutti, compresi quelli su supporti magnetici e/o elettronici.

Sono altresì comprese le spese necessarie per la ricostruzione degli stessi e gli indennizzi eventualmente dovuti a terzi per legge.

L'importo per ciascun documento o registro, o per più documenti o registri che nel loro insieme costituiscano un'unica pratica o un unico affare, non potrà superare € 26.000,00.

Garanzia accessoria per uffici e/o luoghi pubblici

La garanzia è estesa, fra le ore 8 e le ore 24 senza applicazione dello scoperto previsto al punto "Mezzi di chiusura" delle Definizioni di polizza, anche per i furti commessi:

- a) quando, durante i periodi di esposizione diurna e serale, le vetrine, purché fisse e le porte vetrate purché efficacemente chiuse rimangono protette da solo vetro;
- b) attraverso luci di serramenti, ove ammesse, e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
- c) con rottura dei vetri delle vetrine, delle finestre e/o delle porte vetrate durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'ufficio;
- d) durante i periodi di sospensione dal lavoro, o in assenza di addetti all'ufficio, quando gli accessi e le aperture verso l'esterno purché efficacemente chiusi siano protetti da solo vetro.

Furto in presenza di persone e/o non

Limitatamente agli uffici e/o luoghi pubblici, la garanzia è estesa ai danni di furto commesso, in presenza di persone e/o non, durante l'apertura degli uffici e/o luoghi pubblici, quando i mezzi di chiusura non sono posti in essere. La garanzia è estesa altresì al furto con destrezza e/o con strappo all'interno dei locali commesso durante l'orario di apertura al pubblico. La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di € 100,00 e sino alla concorrenza della somma indicata al punto "Partite/Somme assicurate".

• Spese di ammortamento titoli

La Società riconosce l'indennizzo delle spese sostenute dal Contraente relativamente alla procedura di ammortamento dei titoli.

Art. 16 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; purché il sinistro sia in rapporto a tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosioni nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura; purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato e dagli Amministratori;
- d) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- e) indiretti, quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

E' fatto salvo quanto previsto dalle garanzie "Colpa grave dei dipendenti", "Furto commesso e/o agevolato dai dipendenti", "Danni ai valori", "Danni causati da mancanza di registri e documenti", "Spese di ammortamento titoli".

Art. 17 COSE DI TERZI – TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo così liquidato a termini di **polizza** non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che dell'Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione.

La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Relativamente a beni gravati da clausola di vincolo varrà quanto riportato alla relativa appendice aualora esistente.

Art. 18 FORMA DI ASSICURAZIONE

L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" per tutte le partite e le garanzie di polizza. In caso di sinistro, pertanto, non si applicherà la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C.

Art. 19 COASSICURAZIONE E DELEGA (valida qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione è divisa in Quote fra diverse Società Coassicuratrici)

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel sotto riportato riparto del premio:

Società	Ruolo	Quota percentuale di partecipazione
	Delegataria/Coassicuratrice	
Totale	100	

Il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla ASSIDEA & DELTA S.r.l. e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente/Assicurato da ASSIDEA & DELTA Srl la quale tratterà esclusivamente con l'impresa Delegataria.

Le Società coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutte le comunicazioni, anche sostanziali, ivi comprese quelle in relazione a sinistri, gli atti di gestione nonché ogni modificazione del contratto compiuti dalla Delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente per il tramite della ASSIDEA & DELTA Srl direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice.

Per effetto di quanto sopra, resta convenuto che tutte le comunicazioni dovranno essere trasmesse dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società Delegataria compreso, in caso di sinistro, ogni comunicazione relativa alla interruzione della prescrizione che, inviata alla Delegataria, avrà pieno ed integrale effetto ai sensi di legge anche nei confronti delle Società coassicuratrici senza necessità di ulteriori comunicazioni.

L'impresa Delegataria è tenuta al pagamento dell'intero indennizzo nei confronti dell'assicurato, salva la rivalsa nei confronti degli altri coassicuratori per la rispettiva quota di partecipazione. La Delegataria può sostituire quietanze eventualmente mancanti delle Società coassicuratrici con

altre La Delegataria e le Coassicuratrici, in deroga al disposto dell'art. 1911 c.c., risponderanno in solido nei confronti del contraente proprie rilasciate in loro nome.

ART. 20 - CLAUSOLA BROKER

L'Amministrazione Contraente dichiara di aver conferito incarico di brokeraggio alla Assidea & Delta Srl, in qualità di Broker di Assicurazione dell'Ente Contraente sino al 03/09/2018, pertanto ad ogni effetto di legge le parti riconoscono alla Assidea & Delta Srl, iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi al n. B000101964, il ruolo di cui al D.Lgs. 209/2005 relativamente alla collaborazione e all'assistenza della presente polizza sino al 03/09/2018.

Al predetto Broker spetterà un compenso del 8% sul premio imponibile offerto da parte della/e Impresa/e aggiudicataria/e per la predisposizione degli Schemi di polizza e l'assistenza e consulenza nella gestione e nell'esecuzione amministrativa e tecnica del presente contratto.

L'Ente Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che le comunicazioni, i rapporti amministrativi ed il versamento dei premi inerenti l'esecuzione del contratto saranno trasmessi dall'una all'altra parte per il tramite del suddetto Broker e che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker.

A tal fine, la Società delega espressamente ASSIDEA & DELTA S.r.l. all'incasso di premi ed importi dovuti in dipendenza del contratto sottoscritto, ex art. 118 del D.Lgs. n. 209/2005, con effetto liberatorio per il Contraente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1901 del codice civile. In caso di coassicurazione di cui al precedente art. 19, tale delega è espressamente rilasciata, con pari effetti, oltre che dalla Coassicuratrice Delegataria da ciascuna impresa Coassicuratrice.

Art. 21 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara:

- a. che agisce in nome proprio e per conto di chi spetta;
- b. che nel periodo / si sono verificati sinistri inerenti le garanzie prestate;
- c. che nel periodo / non sono state annullate polizze per gli stessi rischi da parte di Società assicuratrici.

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 22 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) darne avviso alla Società o al Broker entro 15 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società, l'Agenzia ed il numero di polizza;
- b) fornire alla Società, entro i 10 giorni successivi, una distinta delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire se la legge lo consente la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettera a), c) e d) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'Assicurato o il Contraente deve altresì:

- e) conservare le tracce e gli indizi materiali del reato secondo le seguenti modalità:
 - dopo aver denunciato il sinistro alla Società, il Contraente/l'Assicurato può modificare lo stato delle cose nella misura strettamente necessaria per la ripresa dell'attività;
 - trascorsi 30 gg. dal ricevimento da parte della Società della denuncia, se il perito incaricato dalla Compagnia non è intervenuto, il Contraente/l' Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso;

• in ogni caso, l'obbligo di conservare le tracce e gli indizi materiali del reato cessa con il 45° giorno dal ricevimento da parte della Società della denuncia di sinistro.

Art. 23 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che dolosamente esagera l'ammontare del danno, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, altera le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 24 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata.

Qualora insorga una qualsiasi controversia che abbia ad oggetto il presente contratto (anche in merito alla indennizzabilità ed alla quantificazione del danno), le Parti hanno il diritto di adire gli organi di ordinaria giurisdizione.

Art. 25 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

L'ammontare del danno risarcibile è determinato come segue:

a) per i danni ai beni:

l'assicurazione si intende prestata con il "valore a nuovo" intendendosi per tale il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi uguali oppure equivalenti per caratteristiche, prestazioni, rendimento economico, comprese le spese di trasporto, dogana, montaggio e fiscali.

Ciò premesso, la liquidazione del danno in caso di sinistro verrà effettuata come segue:

- a) nel caso di danno suscettibile di riparazione:
- 1. stimando l'importo totale delle spese di riparazione, compreso quelle per trasporto, dogana, montaggio e fiscali, necessarie per rimettere i beni danneggiati nelle stesse condizioni di efficienza in cui si trovano al momento del sinistro;
- 2. stimando il valore ricavabile al momento del sinistro, dai residui delle parti sostituite.

Il danno indennizzabile sarà dato dalla differenza dei due importi stimati come da a1) ed a2).

- b) nel caso di danno non suscettibile di riparazione o di beni sottratti:
- 1. stimando il "valore a nuovo" al momento del sinistro dei beni colpiti dal sinistro stesso;
- 2. stimando il valore ricavabile degli eventuali residui.

Il danno indennizzabile sarà dato dalla differenza dei due importi come a b1) e b2) per i primi tre anni dalla data di acquisto del bene assicurato.

Per i beni assicurati acquistati oltre tre anni dalla data del sinistro, il danno indennizzabile sarà dato dalla differenza dei due importi come a b1) e b2) con il limite del doppio del valore che i beni colpiti avevano al momento del sinistro tenuto conto della loro vetustà e del loro deperimento per uso od altra causa.

Un bene si considera non suscettibile di riparazione quando la spesa di riparazione calcolata come ad a1) eguaglia o supera il valore che il bene aveva al momento del sinistro.

- b) per i danni ai valori, esclusi i titoli, le monete e le banconote esteri: la Società indennizza il loro valore nominale.
- c) per i danni ai titoli, le monete e le banconote esteri:

la società indennizza il loro valore risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in quel giorno, il valore fissato concordemente tra le Parti secondo le quotazioni alla Borsa Valori di Milano. Se i titoli non sono quotati alla Borsa Valori di Milano, si

prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella Borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal Sindacato Borse di Milano.

d) per i danni agli oggetti d'arte/monumenti:

la Società indennizza, entro i limiti di indennizzo previsti:

- in caso di danno totale: il loro valore commerciale al momento del sinistro determinato in base a eventuali stime, perizie, cataloghi, relazioni e quant'altro idoneo ad accertare tale valore;
- in caso di danno parziale, le spese sostenute per restaurare l'oggetto danneggiato, ivi comprese eventuali richieste della Soprintendenza alle Belle Arti o Archeologica o altro e l'utilizzo di materiali similari a quelli preesistenti, più l'eventuale deprezzamento patito dall'opera stessa.
- e) per i danni causati da mancanza di registri e documenti: vale quanto stabilito dalla relativa clausola.
- f) per i danni a derrate alimentari, farmaci e medicinali, merci destinate alla vendita o alle lavorazioni, cancelleria combustibili ed altri materiali di consumo in genere: la Società indennizza il costo di riacquisto comprese le spese di trasporto, dogana e fiscali.

A dimostrazione del danno, relativamente alle fattispecie assicurate con la presente polizza, la Società accetterà come riferimento probatorio la documentazione contabile, amministrativa e/o altri atti o scritture che l'Ente sarà in arado di esibire.

Art. 26 TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento se consentita i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 27 RIDUZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA IN CASO DI SINISTRO E REINTEGRO

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile a termini di polizza, al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente riduzione di premio.

Resta peraltro inteso, che a richiesta del Contraente, le somme assicurate si intenderanno reintegrate nei valori originari con effetto dalle ore 24.00 della data della richiesta. Il Contraente dovrà corrispondere il rateo di premio dovuto, per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso, a liquidazione avvenuta, in relazione alla somma effettivamente reintegrata.

Il Contraente si impegna a pagare tale rateo entro 60 giorni dal ricevimento della relativa appendice.

Qualora a seguito del sinistro stesso, la Società o il Contraente decidessero di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del rateo di premio imponibile non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Art. 28 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro, e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dal contratto con preavviso di centoventi giorni. In tal caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al rischio non corso.

Art. 29 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento del danno entro 30 giorni salvo che, relativamente al sinistro stesso, non sia stata fatta opposizione e dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzi alcuno dei casi previsti dall'art. 16, lettere c) e d).

E' fatto salvo quanto previsto dalle clausole "Colpa grave dei dipendenti" e "Furto commesso e/o agevolato dai dipendenti".

Art. 30 RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla società appena ne ha avuto notizia.

Le cose assicurate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, fatto salvo l'indennizzo dovuto per i danni subiti dalle cose medesime in consequenza del sinistro, o di farle vendere.

In quest'ultimo caso il valore di recupero spetterà all'Assicurato fino alla concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetterà alla Società. Per le cose sottratte che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

Art. 31 - OSSERVAZIONE DEL BILANCIO TECNICO

La Società assicuratrice dovrà redigere ed inviare all'Ente o al Broker di cui all'art. 20, con cadenza trimestrale, la statistica dei sinistri denunciati in tale periodo, contenente l'aggiornamento delle pratiche precedentemente denunciate non ancora definite, riportante le seguenti informazioni minime:

- numero assegnato alla pratica;
- data e luogo dell'accadimento;
- data dell'inoltro dell'avviso ai sensi del precedente art. 22 lettera a);
- cognome, nome o ragione sociale del danneggiato (se diverso dal Contraente);
- ammontare del danno richiesto;
- importo liquidato e/o riservato e/o stimato;
- stato della pratica.

La presente polizza si compone di n.	fogli oltre l'eventuale frontespizio.

Il Contraente La Società